

Comune di Chieti

(V Settore - Servizio Politiche Ambientali)

DETERMINAZIONE N°

195

del 19 MAR. 2020

Reg. V Settore Prot. n° 159

OGGETTO: intervento sostitutivo ex art. 250 del d.lgs 152/06 per l'esecuzione delle indagini ambientali nelle zone agricole e industriali libere individuate a seguito emanazione Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008. Presa d'Atto Approvazione Documento Tecnico Risultato Caratterizzazione Ambientale e AdR da parte della Conferenza dei Servizi conclusiva – Definizione adempimenti e annotazioni urbanistiche e catastali ex art. 251, c. 2, d.lgs 152/06.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... "Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 234 del 04.04.2011 (BURA s.s. n. 25 del 15.04.2011), con la quale la Regione Abruzzo ha approvato le "Linee guida" del S.I.R. Chieti Scalo in attuazione della DGR n. 121 dell'1.03.2010;

Premesso che con <u>ordinanza d'urgenza n. 542 del 29.10.2008</u> il Sindaco di Chieti, a seguito di rilevazione di numerose criticità ambientali (presenza di siti di discariche e contaminazione delle acque sotterranee e dell'acqua dei Pozzi ACA) nella fascia territoriale in dx del fiume Pescara (zona situata dal Megalò al IV Salto Enel), a tutela della salute pubblica e stante il paventato rischio per la salute umana, ha imposto ai proprietari, gestori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei siti ubicati nelle zone <u>indicate le seguenti misure di prevenzione</u>:

- a. la temporanea chiusura di eventuali pozzi ivi esistenti e divieto assoluto di uso dell'acqua sotterranea, captata e/o raccolta in bacini a scopo potabile od irriguo;
- b.il divieto di coltivazione dei campi per uso agroalimentare nelle aree oggetto di rilevamento di rifiuti interrati e nelle aree contermini;
- c. il divieto di consumo alimentare dei vegetali spontanei e dei prodotti dei terreni agricoli ed orti presenti nella zona oggetto della presente ordinanza senza la previa acquisizione di certificazione da parte dell'AUSL- Servizio SIAN- sulla qualità dei prodotti raccolti;
- d.il divieto di asportazione e/o movimentazione di terreni, salvo i casi autorizzati di bonifica in corso e negli altri casi muniti dei titoli autorizzativi di legge che abbiano preventivamente espletato indagine di qualità ambientale dei siti;

e. il divieto di pascolo degli animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazion dina la. Tali divieti permangono fino alla data dell'avvenuta bonifica delle aree di discarica e dei siti industriali individuati e/o da individuare quali sorgenti di contaminazione e, comunque, fino a revoca dell'ordinanza. Per i siti in zona agricola in cui, a conclusione delle indagini ambientali in oggetto non saranno stati individuati rifiuti interrati e non sono contermini ai siti di discarica e, comunque non saranno accertati rischi sanitari, i divieti sopra indicati cesseranno parzialmente o totalmente a tale data mediante notifica d'idoneo provvedimento ai soggetti interessati.

La stessa ordinanza dispone, tra l'altro, che il Comune, espletate tutte le procedure di legge, qualora non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori ai sensi dell'art. 245/2 del d.lgs 152/06, interviene d'ufficio per un'indagine ambientale in tutte le aree agricole e industriali libere, comprese tra la zona industriale di Chieti Scalo e l'asta fluviale del Pescara, finalizzata al rinvenimento e caratterizzazione dei siti con presenza di eventuali discariche di rifiuti interrati e al monitoraggio delle acque sotterranee in conseguenza delle contaminazioni già accertate;

... che l'intervento sostitutivo avviato in attuazione della citata ordinanza è stato previsto nel progetto redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo", con sede in Giarre (CT), e ricompresso nel programma triennale oo.pp. 2011/2013 con del. C.C. n. 219 del 22.06.2011 per l'importo complessivo di € 334.348,95.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1913 dell'1.07.2011, previo esame in Conferenza dei Servizi del 09.09.2010, dando atto che l'attuazione del Progetto non comporta espropriazione ed occupazione definitiva delle aree; che, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs 152/06, l'autorizzazione all'esecuzione del piano della caratterizzazione delle aree costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione stessa, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione e che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, l'approvazione ed autorizzazione all'esecuzione di tale progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

... che nel progetto esecutivo di caratterizzazione ambientale approvato è prevista la caratterizzazione ambientale di cinque siti di discariche, mediante indagini dirette e indirette, con la definizione geometrica dei volumi dei rifiuti interrati e l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale, oltre che l'esecuzione di alcune indagini ambientali preliminari esplorative (scavi in trincee e tomografia elettrica) delle aree adiacenti ed esterne a tali siti di discariche, con l'obiettivo di individuare l'eventuale presenza di rifiuti in quei territori non direttamente interessati da abbancamenti conosciuti (attuali e/o storici) e quindi definite "Aree esterne" ed in quelli confinanti con settori di cui è conosciuta la presenza di rifiuto "Discariche" e che sono state definite nello stesso progetto "Aree adiacenti". Nelle aree esterne sono inoltre previsti prelievi di acque superficiali e alcuni sondaggi attrezzati a piezometri per monitorare lo stato di qualità delle acque sotterranee. Le aree oggetto di discariche incontrollate da caratterizzare e definire geometricamente, riportate nel progetto esecutivo di caratterizzazione già autorizzato, sono indicate nella tab. 1 seguente;

... che con determina dirigenziale n. 1519 del 05.09.2013, l'intervento di caratterizzazione ambientale definito dal su indicato progetto esecutivo (C.U.P.: E72D11000050004; C.I.G.: 3320272720), a seguito espletamento di gara d'appalto con procedura aperta, è stato affidato all'A.T.I. costituito dalle imprese Laser Lab s.r.l. di Chieti e Sondedile s.r.l. di Teramo. Nella stessa D.D. è previsto che col risultato della caratterizzazione dovranno essere elaborati i documenti d'Analisi di Rischio sanitario-ambientale dei siti caratterizzati. L'inizio dei lavori di caratterizzazione ambientale è avvenuto con consegna differenziata dal 09.01.2014 al 01.09.2014;

... che la direzione lavori dell'intervento in oggetto è stata affidata allo stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo", con sede in Giarre (CT);

... che non sono stati ancora individuati dalla Provincia di Chieti i responsabili della potenziale contaminazione delle aree di discariche né si conosce la data di abbancamento dei rifiuti rinvenuti nelle stesse aree e neppure se ai rispettivi proprietari siano imputabili responsabilità per dolo o colpa;

... che stante le numerose criticità ambientali rilevate nell'area in argomento, la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 121 del 01.03.10 (BURA s.s. del 02.0.10), ha approvato la perimetrazione del Sito d'Interesse Regionale (S.I.R. Chieti Scalo), disponendo l'obbligo d'esecuzione d'interventi di caratterizzazione ambientale per tutte le aree ivi comprese secondo le modalità indicate nelle "Linee guida" approvate con D.G.R. n. 234 del 04.04.2011 (BURA s.s. n. 25 del 15.04.2011). Tale obbligo è imposto per tutte le aree a destinazione produttiva, nelle quali sono state svolte e/o si svolgono attività potenzialmente inquinanti. Sono previste esclusioni, in particolare per le aree agricole da sempre esclusivamente destinate all'attività agricola da parte dei soggetti proprietari e/o conduttori, che vanno verificate secondo la procedura regolamentata.

Resta ferma la facoltà per i soggetti interessati di procedere in qualsiasi momento, anche se rientanti nei casi di esclusione, alla caratterizzazione del sito anche al fine di verificare la presenza di contaminazioni esogene; ... che con Determina del Servizio Gestione Rifiuti della Regione n. DA21/128 del 08.10.2013 (BURA s.s. n.1 del 10.01.2014) è stato approvato l'Accordo di Programma, finalizzato alla bonifica ed al risanamento ambientale delle aree perimetrate nel "SIR Chieti Scalo" attraverso un insieme di interventi che si dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo. Nell'AdP sono stati stabiliti gli interventi attuabili per i successivi tre anni sulla base delle risorse a disposizione (circa 705.000,00 euro a fronte di un intervento complessivo stimato in € 8.000.000,00, vedasi Determina Servizio Gestione Rifiuti della Regione n. DA21/128 del 08.10.2013). Per l'attuazione delle attività previste di risanamento ambientale complessivo dei siti inseriti nel SIR "Chieti Scalo", gli Enti interessati si sono impegnati a reperire ulteriori risorse compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio ed in relazione ai rimborsi della Regione sulle somme già impegnate dal Comune per i siti di discarica, ai sensi ex art. 8, All. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo i tetti di spesa previsti dalla DGR n. 139 del 23.03.2009.

Tra gli interventi previsti nel richiamato Accordo di Programma rientrano le indagini di caratterizzazione ambientale delle aree individuate nell'ordinanza sindacale n. 542/08 il cui risultato è atteso per stabilire gli obiettivi di bonifica delle aree di discariche e per una valutazione più puntuale sulle criticità ambientali rilevate. Nell'ambito dell'AdP è previsto anche l'intervento della Provincia per l'individuazione dei responsabili della potenziale contaminazione ai sensi artt. 244-245 T.U. Ambiente;

... che il Comune ha esperito le attività amministrative nel rispetto dell'ordinanza sindacale n. 542/08 e ha provveduto alle rituali notifiche della stessa ordinanza e, non essendo intervenuti volontariamente i proprietari ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs 152/06, ha dato avvio alla procedura d'ufficio per l'esecuzione della completa caratterizzazione di n. 5 siti in cui sono stati individuati rifiuti interrati oltre che indagini esplorative finalizzate all'individuazione di altri siti di discariche e al monitoraggio delle acque sotterranee nella zona delimitata dalla medesima ordinanza. Come riportato nel progetto approvato i 5 siti di discarica oggetto di caratterizzazione ambientale sono rappresentati nella seguente tabella 1;

Tabella 1

N° d'ord.		ld Scheda censimento Arta	Coordinate geografiche WGS 84		Fg	P.lle	Supericie interessata (ha)
1		CH 235104	42°23'21" N	14°09'01" E	7	4165 4158-4176-4174-4160- 4177-156-183-173-171-	02,87,22 04,41,98
	Dragaggio del Ponte di G. Pagnini & C. s.a.s.	CH 235103	42°23'05" N	14°07'58" E	11	3500	03,50,00
	Consorzio Ind.le CH-PE (sito ex Eco Trans s.r.l.)	CH 900084	42°22'58.0080" N	14°08'05.0136" E	11	4039-4040-4061-4062- 4063-4064-4065.	01,35,17
	S.E.AB. S.r.l. (ora FIN.BELL.Patrimoni s.r.l.)	CH 235102	42 21' 41,52" N	14 07' 34,41" E	27	109-110-114-118-123-129 130-154-155-207-209-212 215-218-221-403-404-407 410-413-4055-4081-4082- 4084-4088-4089-4090- 4093-4411-4412-4413- 4414-4415-4416-4417- 4418-4419-4420-4421- 4422-4425	, ,
5	Di Michele Anita, n. a Moscufo il 24.11.48 Scurti Angela, n. a Spoltore il 19.04.30 Scurti Paolo, n. a Spoltore il 30.01.36 (ora prop. Tosto Srl) e Tosto Srl	CH 235102 - PARTE (occorre scheda censimento separata)	42°21'44" N	14°07'17" E	27	108-131-4309 (nuove 4432-4443-4444)	02,96,20

... che nel Programma degli Interventi definito con l'A.d.P. di cui alla D.D. DA21/128 del 08.10.13 è stato stabilito che, una volta conclusa l'attività di caratterizzazione dei siti di discarica, attuata dal Comune in via sostitutiva in esecuzione dell'Ordinanza n. 542/08, deve essere redatto ed approvato un Piano della Caratterizzazione integrativo nel quale comprendere l'esecuzione d'ufficio delle attività non avviate nei termini previsti di 120 gg. dai proprietari e/o gestori dei siti produttivi elencati nel SIR e altre aree oggetto di rinvenimento di criticità ambientali accertate dal Comune. Per la completa attuazione del programma d'Intervento dell'A.d.P., specie in ordine a quest'ultimo aspetto evidenziato, la Regione Abruzzo si è impegnata ad apportare opportune modifiche deliberative, giusto quanto stabilito nel verbale c/o gli Uffici regionali in data 13.03.2014. Per gli aspetti finanziari, con note prot. 15645 del 26.03.15 e prot. 15938 del 17.03.17, è stata inoltrata richiesta alla Regione di rendere disponibile la somma di € 108.000,00 promessa nell'AdP a favore del Comune quale concorso finanziario ai sensi ex art. 8, all. 2, LRA n. 45/07, secondo quanto previsto con DA n. 21/128 del 08.10.13;

... che il Comune con D.D. n. 940 del 10.07.2015 ha approvato una prima variante in c.o., che tipne conto principalmente di imprevisti legati all'esondazione del fiume Pescara del 2013 e di alcune inormative;

... che nell'esecuzione dell'intervento di caratterizzazione ambientale e dall'attuazione delle indagini esplorative eseguite (vedasi Relazione tecnica sugli esiti della campagna esplorativa in data 04.03.2016, pubblicata sul sito web del Comune http://www.comune.chieti.gov.it" alla sez. Ecologia-Ambiente...Bonifiche siti e SIR "Risultati Caratterizzazione Ambientale...") il Comune ha individuato ulteriori 6 siti con presenza di rifiuti interrati come sinteticamente riportati nella seguente tabella 2. Per i dettagli si rimanda alla "Relazione preliminare sugli esiti della campagna investigativa" del 04.03.2016 pubblicata sul sito web del Comune alla sez. Ecologia-Ambiente, alla cartella "Bonifiche siti e SIR" ove sono pubblicati anche i progetti e i documenti amministrativi della procedura;

... che nel corso dell'intervento di caratterizzazione ambientale sono state individuate aree con presenza di rifiuti contenenti amianto di tipo compatto (frammenti di lastre eternit), precisamente nel sito n. 3 di cui alla tab. 1, nell'area ex Eco Trans al fg. catastale 11 − part. 4063, di prop. Consorzio Industriale, e nel sito n. 1 di cui alla tab. 2 seguente, nelle aree catastalmente al fg. 27 − partt. nn. 3500 (prop. Azienda Dragaggio Teatina SNC), 191 (prop. FIN BELL Patrimoni Srl), 198 (prop. Tacconelli Adina), 190-193-4076 (prop. Marrone Leda e figli), 334-336-338 (prop. Perfetti Antonio). Le aree oggetto d'intervento sono state comprese nei decreti di occupazione temporanea n. 2 del 06.03.2014 e n. 8 del 24.03.2016. Il Comune ha eseguito un intervento di MISE con bonifica dei rifiuti d'amianto a seguito approvazione perizia di variante in c.o. all'intervento di caratterizzazione ambientale con D.D. n. 941 del 10.07.2015, con stanziamento della somma complessiva di € 41.918,19. L'affidamento alla ditta esecutrice dei lavori Pellicano Verde SpA è avvenuto con D.D. n. 1759 del 16.12.2015;

... nei siti indicati in tab. 2 ai nn. 1-4, nelle aree di proprietà dei sigg. Perfetti Rocco e Perfetti Antonio (partt. catastali 77-78-4048-4049 del fg. 27) e D'Isabella Katia (partt. nn. 182-4046 del fg. 27), interessate dall'attraversamento del nuovo elettrodotto Villanova – Gissi, con separata procedura è stato effettuato, a cura di Terna Rete Italia SpA, un intervento di caratterizzazione e successivo intervento di MISE con rimozione rifiuti e sistema di protezione (Rif. D.D. n. 29 del 26.01.2015);

... che per l'insufficiente disponibilità finanziaria da parte del Comune e in mancanza di ulteriori somme regionali destinate nell'ambito dell'AdP sopra citato, il Comune, quale soggetto attuatore, ha stabilito di intervenire con priorità nelle due aree rappresentate ai nn. 1-6 della tabella 2 sotto riportata. Alla prima area è stata data priorità in quanto continua all'area in corso di caratterizzazione, ai fini di una più precisa definizione dell'analisi dei rischi; alla seconda area è stata data priorità all'esecuzione delle indagini ambientali preliminari in quanto destinata ad area pubblica e per mancata attuazione degli impegni presi dalla ditta proprietaria secondo la convenzione sottoscritta col Comune. Il Progetto di Variante in c.o. dell'intervento di Caratterizzazione ambientale è stato approvato nella Conferenza dei Servizi in data 19.11.2015 ed è stato autorizzato con D.D. n. 233 del 15.03.2016. Nello stesso progetto di variante sono state previste ulteriori misure di prevenzione, giusta richiesta Arta del 09.09.2015 − prot. 6469, attuate mediante l'installazione di idonea cartellonistica indicante le aree e i divieti imposti dall'ordinanza n. 542/2008. L'importo di € 9.004,29, al netto iva, è stato impegnato per lavori di economia tra le somme a disposizione approvate con la stessa D.D. n. 233/2016;

... che a seguito della comunicazione in data 10.11.2016 da parte del Dipartimento Regionale della Salute e Welfare – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, con la quale sono stati segnalati valori anomali nella fauna fluviale del Pescara, il Sindaco di Chieti, quale ulteriore misura di prevenzione, ha emesso l'ordinanza n. 93 del 22.12.16 con divieto, nella zona del SIR Chieti Scalo e nella zona perimetrata dal SIN Bussi sul Tirino, dell'utilizzo delle acque del fiume Pescara per le attività irrigue, zootecniche e ortofrutticole, oltre che il divieto di pesca, fatta eccezione di quella no-kill o catch and release con obbligo di reimmissione del pescato. La Regione Abruzzo nel calendario annuale Ittico impone lo stesso divieto da Bussi fino alla foce del Pescara;

... che la Giunta Regionale con delibera n. 402 del 25.06.2016 ha dato atto della formalizzazione dei documenti attuativi del Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo, individuando, previo accordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, i Soggetti Attuatori del Masterplan Abruzzo. Per l'attuazione degli interventi relativi alla "conclusione della caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica dei siti d'interesse regionale − SIR Chieti Scalo e Saline Alento", per i quali è destinata la somma complessiva di € 10.000.000,00, è stato individuato quale Soggetto Attuatore l'ARAP "Azienda Regionale delle Attività Produttive". Con successiva Del. G.R. n. 693 del 05.11.2016 sono state stabilite le competenze del

Responsabile Unico del Patto per l'Abruzzo e approvato lo schema di convenzione com l'ARAP per l'attuazione di detti interventi nei SIR (Convenzione stipulata il 10.11.2016);

... che, in relazione all'attuazione degli interventi nel SIR Chieti Scalo a mezzo del nuovo si getto individuato nell'ARAP, la Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DPC026/44 del 8 marzo 2017 ha istituito un Gruppo di Lavoro con lo scopo, tra l'altro, di verificare lo stato d'attuazione dell'AdP di cui alla DA21/128 del 08.10.2013 e l'individuazione delle priorità d'intervento delle procedure da attuare nel SIR. In tale contesto si è convenuto che l'ARAP, quale soggetto attuatore degli interventi finanziati col Masterplan Abruzzo, ferme restanti le priorità già definite relative ai siti in cui sono comprese aree pubbliche a titolo demaniale o patrimoniale e, in primis, quelle dove sono state accertate più severe criticità ambientali, debba procedere, sulla base delle risorse disponibili, all'esecuzione di tutti gli interventi relativi alla caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti individuati all'interno dei "SIR Chieti Scalo e Saline-Alento", compreso quelli, che assumono rilevanza pubblica, eseguiti nelle aree private in via sostitutiva ai sensi ex art. 250 del T.U. Ambiente (cfr. verb. GdL del 20.03.17 e verb. del 02.07.2018);

Tabella 2

N° d'ord.	Sito - Proprietario	ld Scheda censimento Arta	1	te geografiche IGS 84	Fg	P.lle	Supericie interessata (ha)
	Aree adiacenti sito ex Seab srl, di prop. A.D.T., FIN BELL Patrimoni ed altri	CH 235110	42°21'47.1708" N	14°07'26.8788" E	27	11 - 77 - 78 - 82 - 112 - 113 - 128 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 193 - 194 - 195 - 198 - 199 - 204 - 206 - 210 - 213 - 222 - 334 - 335 - 336 - 337 - 348 - 617 - 618 - 628 - 3500 - 4048 - 4049 - 4056 - 4057 - 4061 - 4074 - 4075 - 4076 - 4077 - 4080 - 4127 - 4128 - 4224 - 4234 - 4234 - 4245 - 4243 - 4244 - 4243 - 4244 - 4247 - 4385 - 4397	05,35,62
- 2	Aree adiacenti sito ex Eco Trans sri- Dragaggio Del Ponte sri, di prop. D'Andrea Valucci ed altri	CH 900133	42°23'02.7960" N	14°08'02.7168" E	11	- aree demaniali 4002 - 4051 - 4053 - 4205 - 4207 - 4208 - 4212 - 4213 - 4214 - 4215	03,22,3€
:	Aree adiacenti sito ACA, di prop. Bassino Adelaide ed altri	CH 900135	42°23'19.4604" N	14°09'00,3528" E	7 12	172 142 + aree demaniali	03,83,35
	Aree adiacenti sito Maneggio, di prop. Tosto Srl e D'Isabella Katia	CH 900134	42°21'39.5064" N	14°07'18.5340" E	27	182 - 4046 (ex 4 - 76) 71 - 106 - 107 - 132 - 150 - 4434 - 4435 - 4436 - 4437 - 4438 - 4440 - 4441 - 4442	04,35,37
	5 Aree adiacenti Laghetti, di prop. Colabeton SpA ed altri	CH 900136	42°23'13.0452" N	14°08'21.5628" E		1-6-7-22-42- 47-48-51-52-55 -56-57-58-59- 60-61-4004-4007- 4008-4009-4010- 4011-4012	05,91,66
	6 Aree Parco Fluviale di prop. SIRECC srl (Indagini preliminari)	CH 900137	42°20"46.1976" N	14°07'24.1680" E	39	4577-4555-4556-4557- 4558.	05,82,10

... che, nel corso del GdL presso la Regione Abruzzo (cfr verbale del 02.07.18) il Comune di Chieti, considerato che è ancora in essere l'Ordinanza di divieto di colture e utilizzo delle acque che risale al 2007, ha chiesto alla Regione che, nell'ambito degli interventi da attuare, sia effettuato uno Studio Agronomico al fine di valutare la possibilità di coltivazione nell'area SIR, anche se limitatamente a determinate specie vegetali che non siano compromesse dalla contaminazioni delle acque sotterranee. Tale studio, da eseguire per tutte le aree del SIR non interessate da rifiuti interrati e che subiscono allo stato attuale l'inquinamento delle acque sotterrane, potrebbe essere completato con accertamenti mediante una rete di campionamenti di terreni nel suolo superficiale (primo metro) ed eventuali campionamenti di sostanze volatili, in base ad apposito piano concordato con Arta ed Asl; il tutto al fine di garantire la tutela della salute della popolazione interessata e ad evitare l'eccessiva compressione del diritto di proprietà privata. Tale richiesta ha trovato

interesse da parte della Regione anche a seguito della proposta da parte dell'ARTA di Chieti, in sede di riunione del GdL in data 12.03.2019, con il progetto "PROGETTO PHYTOFLUX" che prevede di utilizzare la metodologia Phytoscreening assieme alla tecnologia flux chamber: - Analisi in tempo reale condotte per la mappatura dei gas serra e dei composti organici volatili clorurati (VOCc);

... che l'intervento sostitutivo del Comune è avvenuto in base a quanto disposto con l'Ordinanza n. 542/08, in attesa di imputare eventuali responsabilità secondo la procedura da espletare e/o concludere a cura della Provincia ai sensi degli artt. 244 – 245 del T.U. ambiente. Nella richiamata ordinanza sindacale n. 542/08, notificata a tutti i proprietari delle aree oggetto d'indagine, è disposto, tra l'altro, che "[...per i siti individuati o che saranno individuati quali discariche di rifiuti, qualora non si attivi l'eventuale responsabile della contaminazione, ove nel frattempo individuato dalla Provincia, o a seguito della notifica della presente ordinanza non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori mediante invio della comunicazione di cui all'art. 245/2 del d.lgs 152/06 e l'eventuale messa in sicurezza d'emergenza, o gli stessi, successivamente alla rilevazione del superamento dei livelli di concentrazione delle sostanze contaminanti, non provvedano entro i successivi 30 gg. alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito...]" si deve procedere d'ufficio a tali adempimenti e a quant'altro ritenuto necessario nel rispetto della normativa vigente ai fini dell'eliminazione e/o riduzione dei rischi ambientali e sanitari;

... che l'intervento di caratterizzazione ambientale eseguito d'ufficio dal Comune di Chieti è stato concluso con la dichiarazione di ultimazione dei lavori del 22.12.2017, giusto verbale in pari data e successivo avviso ad opponendum del 24.01.18 (albo pretorio del 26/01/18), pubblicati sul sito web del Comune alla sez. Ecologia-Ambiente, nella cartella "Bonifiche siti e SIR - Risultati Caratterizzazione Ambientale...". In data 06.07.2018 è stata conclusa l'attività di laboratorio aggiuntiva relativa al monitoraggio delle acque superficiali dei laghetti del Teaterno;

... che con nota prot. 15938 del 17.03.2017 il Comune ha invitato la Regione all'aggiornamento dell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e ad attivarsi per la previsione nel proprio bilancio finanziario del rimborso da effettuare al Comune di Chieti di € 108.000,00, di cui € 95.000,00 già previsti nell'Accordo di Programma in base alla DA n. 21/128 del 08.10.13;

... che con DGR n. 1033 del 28.12.2018 la Regione Abruzzo ha effettuato l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e di quelli sottoposti a bonifica che, per il Comune di Chieti, dovrà essere oggetto di revisione a seguito della conclusione della procedura in oggetto, anche con l'aggiornamento del soggetto attuatore (ARAP);

... che la Regione Abruzzo, con la rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune di Chieti per l'intervento d'ufficio in oggetto, dovrà rimborsare al Comune la somma 108.000,00 in base all'Accordo di Programma di cui alla DA n. 21/128 del 08.10.13, secondo i tetti di spesa stabiliti nella DGR n. 139 del 23.03.2009;

Vista la documentazione tecnica contenente il risultato della caratterizzazione ambientale delle aree di discarica e le relative Analisi di Rischio sanitario-ambientale, riguardanti i 5 siti riportati in tabella 1 e il sito n. 1 della tabella 2;

Vista la documentazione tecnica riguardante le indagini esplorative (Relazione Tecnica campagna investigativa del 04.03.2016 e Report finale del luglio 2018) eseguite sui siti adiacenti ed esterni alle aree di discarica su indicate dalla quale si rileva il rinvenimento delle ulteriori 5 aree con interramento rifiuti, elencate dal n. 2 al n. 6 della tabella 2, ivi compreso l'area destinata a Parco Fluviale nella quale sono state eseguite indagini ambientali preliminari;

Richiamati, per i cinque siti esterni (dal n. 2 al n. 6 della tab. 2), gli atti dei procedimenti d'ufficio seguenti:

- Aree adiacenti sito ex Eco Trans Srl Dragaggio Del Ponte Srl, di proprietà D'Andrea Valduccio ed altri Sito cod. Arta CH 900133 fg. 11 con le partt. nn. 4204 (ex 43) 4205 4206 (ex 3501) − 4207 4208 (ex 3502) 4209 4210 4211 4212 (ex 4048) 4213 4214 4002 4005 4051 − 4053 4054:
 - le indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree sopra indicate sono state effettuate a seguito occupazione delle zone d'intervento disposta con Decreto Dirigenziale n. 2 del 06.03.2014. Nelle aree di proprietà del sig. D'Andrea Valduccio sono state effettuate le trincee esplorative nn. tr15-tr16-tr17-tr20 che hanno portato a individuare la presenza di rifiuti interrati nelle particelle catastali nn. 4212 e 4051 del fg. 11. Dalla caratterizzazione ambientale delle aree poste a valle idrogeologica del sito in oggetto, che hanno interessato le aree demaniali e quelle di proprietà della ditta Dragaggio

del Ponte, sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) nei piezometri PAE4-PzB3 e PzB1. Risulta, quindi, necessario che per le aree in argomento il proprietario si attivi per approfondimenti indagini ambientali mediante procedura ex artt. 242-245:

- con nota prot. n. 15813 del 04.03.2019 il Comune ha invitato il proprietario del sito ad attivarsi per la presentazione di un Piano della Caratterizzazione ambientale nel termine di 30 gg., con avvertenza che, in mancanza, il Comune o la Regione daranno corso all'intervento d'Ufficio ex art. 250 del d.lgs 152/06. In tal caso la P.A. si riserva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia, o del proprietario del sito, ancorché incolpevole, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs 152/06;
- con nota in data 01.04.19, acquisita dal Comune il 02.04.19 al prot. n. 23859, il sig. D'Andrea Valduccio ha comunicato di aver incaricato un geologo per gli approfondimenti d'indagini di cui alla nota del Comune prot. 15813/19 e, con successiva nota pervenuta in data 25.06.19, reg. al pto. N. 46669 del 02.07.19, ha comunicato il proprio impegno alla presentazione del PdCa (non pervenuto al Comune alla data della CdS);
- nelle aree sopra indicate, interessate dalle indagini ambientali, e in quelle adiacenti del Consorzio Ind.le Chieti Pescara proprietario dell'area catastale n. 4061 del fg. 11), del Consorzio di Bonifica Centro (proprietario dell'area catastale n. 4062 del fg. 11) e dei sigg. Battini Annamaria, Obletter Gabriele e Obletter Teresa (comproprietari dell'area catastale n. 32 del fg. 11), come indicato nella citata nota del Comune prot. 15813/19, sono state segnalate modificazioni dei luoghi e attività di ricolmo in area esondabile del PSDA; in conseguenza il Genio Civile di Chieti con provvedimento prot. RA/202598 del 25.07.2014 ha ordinato ai rispettivi proprietari delle aree il ripristino dello stato dei luoghi mentre il Comune di Chieti Settore Urbanistica, con nota prot. 37872 del 01.07.2014, ha avviato il procedimento di accertamento di conformità urbanistica ex DPR 380/2001; l'Autorità di Bacino, dal canto suo, con nota prot. RA/245724 del 19.09.2014, ha dato parere e prescrizioni per i ricolmi accertati in area esondabile P4;

Aree adiacenti sito ACA, di proprietà Bassanino Adelaide ed altri - Sito cod. Arta CH 900135 (fg. 12 con la part. nn. 142 e aree demaniali):

- le indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree sopra indicate sono state effettuate a seguito occupazione delle zone d'intervento disposta con Decreto Dirigenziale n. 1 del 06.03.2014. Nelle aree catastali indicate nel citato decreto sono state effettuate n. 3 trincee esplorative (TR21-TR22-TR23) e una tomografia elettrica per ml. 96 che ha interessato la part. n. 172 del fg. 7. Solo le trincee TR22 e TR23, eseguite rispettivamente nella particella n. 142 del fg. 12 (proprietà dei sigg. Bassino Adelaide, Vita Elena, Vita Edoardo ed altri) e nell'adiacente area demaniale, hanno evidenziato la presenza di rifiuti interrati. Inoltre, dai prelievi delle acque sotterranee effettuati dal piezometro PAE5, installato nelle vicinanze di dette aree, risultano superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) per i parametri cloruro di vinile, 1.1 dicloroetilene. Risulta, quindi, necessario che per le aree individuate con la particella n. 142 del fg. 12 e le adiacenti aree demaniali indicate in oggetto la proprietà si attivi per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale mediante procedura ex artt. 242-245;
- con nota prot. n. 55320-55442 del 08.08.2019 il Comune ha invitato il proprietario del sito ad attivarsi per la presentazione di un Piano della Caratterizzazione ambientale nel termine di 30 gg., con avvertenza che, in mancanza, il Comune o la Regione daranno corso all'intervento d'Ufficio ex art. 250 del d.lgs 152/06. In tal caso la P.A. si riserva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia, o del proprietario del sito, ancorché incolpevole, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs 152/06, fatta salva la procedura per le aree già pubbliche;
- non è pervenuto al Comune alcun PdCa da parte dei proprietari delle aree in argomento;
- il Comune di Chieti, con la richiamata nota del 08.08.19, ha chiesto al Genio Civile di tener conto della necessità di una caratterizzazione ambientale delle aree demaniali a valle di tale sito e negli altri indagati, oltre che del superamento delle CSC rilevate nelle acque sotterranee dai piezometri installati lungo la sponda dx del fiume Pescara;

Aree adiacenti sito Maneggio, di proprietà Tosto SRL e D'Isabella Katia - Sito cod. Arta CH 900134 (fg. 27 con le partt. nn. 182-4046-107-132):

- le indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree sopra indicate sono state effettuate a seguito occupazione delle zone d'intervento disposta coi Decreti Dirigenziali n. 3 del 06.03.2014 e 5 del

- 12.05.2014. Nelle aree catastali indicate nei citati decreti sono state effettuate n. 2 trincee esploritye (TR29-TR30) che hanno interessato le particelle catastali nn. 107-182-132 del fg. 27 e in entrambe sono stati rinvenuti rifiuti interrati. Inoltre, dai prelievi delle acque sotterranee effettuati nei piezometri PAE2-PAE3, installati nelle zone demaniali situate a valle idrogeologico di dette aree, risultano superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) per i parametri cloruro di vinile, 1.1 dicloroetilene, 1.2 dicloropropano. Risulta, quindi, necessario che per le aree individuate al foglio catastale n. 27 con le particelle nn. 182 4046 (prop. D'Isabella Katia) e nn. 107-132 (prop. Tosto Srl), a cui vanno aggiunte le adiacenti aree della stessa prop. Tosto Srl individuate con le particelle nn. 71-106-150-162-4434-4435-4436-4437-4438-4440-4441-4442, i rispettivi proprietari si attivino per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale mediante procedura ex artt. 242-245;
- con nota prot. n. 55311 del 08.08.2019 il Comune ha invitato i proprietari del sito ad attivarsi per la presentazione di un Piano della Caratterizzazione ambientale nel termine di 30 gg., con avvertenza che, in mancanza, il Comune o la Regione daranno corso all'intervento d'Ufficio ex art. 250 del d.lgs 152/06. In tal caso la P.A. si riserva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia, o del proprietario del sito, ancorché incolpevole, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs 152/06;
- non è pervenuto al Comune alcun PdCa da parte dei proprietari delle aree in argomento;
- la Provincia di Chieti, con nota pec acquisita dal Comune al prot. 57283 del 22.08.19, in riscontro alla nota del Comune prot. 55311719 e con riferimento all'AdP di cui alla D.D. della Regione Abruzzo n. DA21/128 dell'8.10.13, in ordine alla procedura per l'individuazione delle sorgenti di contaminazioni si riporta alle proprie note prot. n. 5747/2018, n. 12935/2018 e n. 22860/18;
- Aree adiacenti sito Laghetti, di proprietà Colabeton SPA ed altri (utilizzata per attività di pesca sportiva) Sito cod. Arta CH 900136 (fg. 11 con le partt. nn. 51-52-61-57-58-59-60-1-6-7-22-42-47-48-55-56-4004-4007-4008-4009-4010-4011-4012):
 - le indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree in oggetto sono state effettuate a seguito occupazione delle zone d'intervento disposta con Decreto Dirigenziale n. 7 del 17.07.2014. Nel progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi sono state previste alcune trincee esplorative nelle aree di proprietà della soc. Colabeton SpA (fg. 11, particelle nn. 51-51 52 61 57 58 60) e monitoraggio delle acque superficiali con campionamento dai 4 laghetti nei punti PAS1-PAS2-PAS3-PAS4 (area laghetto PAS1, partic. di proprietà Lissa Lattanzio Cesedio al fg. 11 con la particella n. 216; area laghetto PAS2, di proprietà Colabeton SpA al fg. 11 con la particella n. 57; area laghetti PAS3-4, di proprietà Metal Service Srl, acquisita da IRTI Lavori SpA, al fg. 11 con le particelle 4055-4041). Il risultato dell'ultimo monitoraggio effettuato per le acque superficiali dei laghetti ha evidenziato nei campionamenti PAS2 e PAS3 valori di attenzione per i parametri Coliformi Fecali ed Escherichia coli. Dalle indagini esplorative, effettuate nell'area in questione a mezzo trincea (TR47, posizionata nelle particelle nn. 60-61 di proprietà Colabeton SpA) è risultato il rinvenimento di rifiuti interrati e sull'argine del fiume, accanto ad altra trincea posizionata a confine con la stessa proprietà, in area demaniale, è stato rinvenuto del letame;
 - con nota prot. n. 48554 del 25.07.2018 il Comune ha invitato i proprietari del sito ad attivarsi per la presentazione di un Piano della Caratterizzazione ambientale nel termine di 30 gg., con avvertenza che, in mancanza, il Comune o la Regione daranno corso all'intervento d'Ufficio ex art. 250 del d.lgs 152/06. In tal caso la P.A. si riserva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia, o del proprietario del sito, ancorché incolpevole, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs 152/06. Altresì gli enti competenti per eventuali misure di prevenzione sanitaria per le attività in essere nell'area in argomento (pesca sportiva laghetti del Teaterno);
 - con nota pec in data 21.08.2018, assunta al protocollo del Comune al n. 53241 (copia trasmessa anche agli altri enti), la Colabeton SpA, quale proprietaria delle aree oggetto di rinvenimento di rifiuti interrati, da sottoporre a caratterizzazione ambientale ai sensi ex art. 245-245 del d.lgs 152/06 ha dato comunicazione ai sensi ex art. 245, c. 2, dichiarando la propria estraneità alla presenza dei rifiuti interrati e alla potenziale contaminazione delle aree, segnalando di essere divenuta proprietaria per acquisto a seguito asta fallimentare in data 11.06.1991 e che non ha mai tenuto il materiale possesso delle stesse; che tutte le particelle catastali dei terreni su descritti fino al 1999 sono state in possesso del sig. Lissa Lattanzio Cesedio mentre sono passate in affitto all'Associazione sportiva dilettantistica Area Teaterni di Lissa Lattanzio Cesedio a far data dal 30.10.2006; che, pertanto, attende l'esito delle indagini della Provincia per l'individuazione del Responsabile dell'inquinamento, non intendendo

- procedere direttamente, quale proprietario non responsabile, alle operazioni di caratter ambientale ed eventuale successiva bonifica delle aree;
- con nota prot. n. 11710 del 18.02.2019 il Comune, nel sollecitare gli uffici competenti ad adoperarsi per gli accertamenti e/o adempimenti richiesti con nota prot. 48554/18, ha invitato il rappresentante dell'Associazione Sportiva "Teaterno Sporting Club A.S.D." di porre in essere ogni possibile misura di prevenzione per evitare rischi sanitari e L'ASL competente di indicare le misure più opportune. Nessuna azione richiesta dal Comune ha avuto seguito a tutt'oggi;
- con nota pec acquisita al prot. 11764 del 18.02.19 la Curatela del fallimento IRTI Lavori SpA ha comunicato che l'area di proprietà è stata trasferita alla soc. Metal Service Srl a far data dal 07.01.19;
- con nota prot. 3289 del 26.02.2019 la Provincia di Chieti, in riscontro alle note del Comune prott. 48554/18 e 11710/19, ha comunicato, tra l'altro, che, in relazione alla richiesta di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione, in mancanza di accertamenti circa l'indicazione del superamento di livelli di CSC non è possibile l'avvio del procedimento ex art. 244 TUA; in ordine alla comunicazione ex art. 245, c.2, TUA, effettuata dalla ditta proprietaria Colabeton SpA che si è dichiarata non responsabile e, quindi, non ha svolto alcuna indagine preliminare che evidenzi il superamento delle CSC, rendendo pertanto ardua la ricerca del nesso causale tra eventuale superamento (ignoto) ed evento causa della potenziale contaminazione (sconosciuto); per eventuale collegamento tra "i valori di attenzione" rilevati nei laghetti e il letame rinvenuto a distanza sull'argine del fiume, è necessaria una pronuncia tecnica che attesti il collegamento tra le due circostanze;
- con nota pec acquisita al prot. 16589 del 07.03.19 il Servizio dpd023 della Regione Abruzzo ha comunicato, tra l'altro, che il deposito di letame non ricade in aree vulnerabili da nitrati e che, pertanto, vige l'obbligo dei divieti e prescrizioni di cui all'art. 4 DGR n. 500/2009 mentre, per il nesso tra la presenza di letame e l'inquinamento delle acque superficiali, concorda con quanto espresso dalla Provincia con nota n. 3209/2019;
- con nota del 26.03.19 il SIESP dell'ASL di Chieti, acquisita dal Comune al prot. n. 21876 del 26.03.19, ha comunicato di non aver competenze dirette sulle acque superficiali e relativo uso e sugli alimenti;
- non è pervenuto al Comune alcun PdCa da parte dei proprietari delle aree in argomento;

Aree Parco Fluviale di proprietà S.I.L.E. Costruzioni Srl (ex prop. SIRECC SRL) - Sito cod. Arta CH 900137 (fg. 39 con le partt. nn. 4555-4556-4557-4558-4577):

- le indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree sopra indicate sono state effettuate a seguito occupazione delle zone d'intervento disposta con Decreto Dirigenziale n. 8 del 24.03.2016. Nelle aree catastali in argomento sono state effettuate le trincee esplorative nn. TR1A TR2A TR3A che hanno portato a individuare la presenza di rifiuti interrati. Dalle indagini ambientali eseguite mediante installazione di tre sondaggi attrezzati a piezometri (PZ1-PZ2-PZ3) sono risultati superamenti delle CSC nei terreni (top soil) per il parametro idrocarburi e superamenti per il parametro manganese in tre campionamenti di acque sotterranee (μg/l 440 312 191) mentre dalle indagini ambientali svolte nelle aree demaniali a valle idrogeologica del sito in oggetto (prelievo acque sotterranee dal piezometro PAE1) sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) per i parametri cloruro di vinile, 1.1 dicloroetilene, 1.2 dicloropropano. Risulta, quindi, necessario che per le stesse aree il proprietario si attivi per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale mediante procedura ex artt. 242-245 TUA;
- la ditta S.I.L.E. Costruzioni Srl ha in corso presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Chieti separata procedura per il trasferimento dell'area e la monetizzazione del corrispettivo delle opere di ripristino del Parco Fluviale non realizzate dalla SIRECC e oggetto di specifica convenzione; in tale procedura si dovrà definire anche il rimborso al Comune delle spese di caratterizzazione sostenute e/o da sostenere;
- con nota prot. n. 54304 del 05.08.2019 il Comune ha invitato la ditta proprietaria del sito ad attivarsi per la presentazione di un Piano della Caratterizzazione ambientale nel termine di 30 gg., con avvertenza che, in mancanza, il Comune o la Regione daranno corso all'intervento d'Ufficio ex art. 250 del d.lgs 152/06. In tal caso la P.A. si riserva la ripetizione delle spese a carico del proprietario del sito in virtù degli obblighi assunti ovvero nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia;
- la ditta proprietaria delle aree in argomento non ha trasmesso il PdCa nei termini su indicati;

Visto il Risultato della Caratterizzazione ambientale e il documento contenente l'Analisi di Rischio sito specifica riguardante n° 6 aree di discariche accertate durante le indagini ambientali. Il documento, composto dagli elaborati grafici e descrittivi trasmessi dai Tecnici incaricati dal Comune con nota pec in data

06.08.2018, reg. al prot. n. 50593, raggruppati nei fascicoli: 00-Relazione Generale; 01-Complessi Generale; 02-Complessi Idrogeologici; 03-Laboratorio e rifiuti; 04 – Modello Concettuale; 05-Analisi di Rischio sito specifica. Gli elaborati, completi dei numerosi allegati, acquisiti sia in formato cartaceo in detta data che su supporto magnetico in data 18.09.2018 – prot. n. 60303, sono stati pubblicati e resi disponibili a chiunque ne abbia interesse sul sito Web del Comune di Chieti, nella sez. Ecologia-Ambiente, raggiungibile dal link "http://www.comune.chieti.gov.it/index.php/component/content/article/2-non-categorizzato/7086-filestavole.html". All'interno della cartella "Tavole" è possibile rinvenire su Cloud-Dropbox i files completi degli

... con nota prot. 74290 del 13.11.2018 è stato comunicato ai competenti Servizi della Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Arta di Chieti, Consorzio Industriale Chieti-Pescara e Asl di Chieti l'impossibilità a convocare in tempi brevi la Conferenza dei Servizi, con invito a prendere visione, nel frattempo, degli elaborati e documentazione pubblicata sul sito del Comune;

allegati tecnici all'AdR;

Rilevato che nessuno dei proprietari delle 6 aree di discariche si è reso disponibile all'attuazione del progetto di caratterizzazione ambientale e che gli interventi di cui al titolo V della parte IV del d.lgs 152/06, in base a quanto previsto dall'art. 253, costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. Le spese sostenute per tali interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Il disposto legislativo precisa inoltre che "Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito";

... che, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n° 542/08, l'attivazione del procedimento è stata partecipata ai sensi di legge a tutti i soggetti proprietari e/o gestori delle aree oggetto di recente rinvenimento di rifiuti interrati;

... che ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs 152/06 è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità;

... che con Determine dirigenziali nn. 111 e 112 del 02/03/2020 sono state definite le spese relative agli incentivi previsti ex art. 93 d.lgs 163/06 e art. 113 d.lgs 50/16 oltre che le economie di spesa;

... che la spesa complessiva sostenuta dal Comune per gli interventi di caratterizzazione ambientale e per le attività relative alle misure di prevenzione, MISE e indagini esplorative e monitoraggio delle acque sotterranee ammonta a complessivi € 399.100,40, giusto quanto riportato nel prospetto di cui alla tabella 3 seguente. Il Comune imputerà la spesa sostenuta, con esclusione di quella relativa alle indagini esplorative e monitoraggio, quale risultante dalla tab. 4, ai responsabili della contaminazione e/o potenziale contaminazione, ove specificamente individuati dalla Provincia, ovvero ai proprietari delle aree oggetto d'intervento. A tal fine, ai sensi del citato art. 253 T.U.A., le aree contaminate saranno oggetto di trascrizione nei registri immobiliari dell'onere reale a seguito dell'approvazione di apposito progetto di bonifica la cui predisposizione ed esecuzione è demandata al soggetto attuatore in base ad eventuale accordo di programma ex art. 246, comma 1, T.U.A., ovvero all'ARAP, quale soggetto attuatore individuato dalla Regione Abruzzo per gli interventi nelle aree pubbliche e per gli interventi sostitutivi. Con l'approvazione del documento in oggetto per le aree contaminate saranno intanto disposte le annotazioni urbanistiche e catastali ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del TUA;

Tabella 3

d'ord.	Importo	lavori in economia MISE amianto	SUB-TOTALI	lva '	Totale
1 Caratterizzazione ambientale - WTS	16.309,90€		16.309,90€	€ 3.588,18	€ 19.898,0
2 caratterizzazione - FIN.BELL.	17.522,48€		17.522,48€	€ 3.854,95	€ 21.377,4
3 caratterizzazione - DRAGAGGIO DEL PONTE	17.743,06€		17.743,06€	€ 3.903,47	€ 21.646,
4 caratterizzazione - EX ECO.TRANS	15.571,64€	5.320,05€	20.891,69€	€ 4.596,17	€ 25.487,8
5 caratterizzazione - ACA	20.419,07€		20.419,07 €	€ 4.492,20	€24.911,
6 caratterizzazione - Adiacente FIN.BELL ed altri	76.911,55€	19.236,83€	96.148,38 €	€ 21.152,64	€ 117.301,
7 indagine preliminare - Megalò (area ex Parco Fluviale)	22.475,78€		22.475,78€	€ 4.944,67	€ 27.420,
TOTALE LAVORI E OO.SS. AREE CARATTERIZZATE	186.953,48 €	24.556,88€	211.510,36 €	€ 46.532,28	€ 258.042,
indagini esplorative - AREE ADIACENTI SITI DI DISCARICA OGGETTO DI CARATTERIZZAZIONE ED					
8 ESTERNE	47.432,65€		47.432,65€	€ 10.435,18	€ 57.867,
9 MONITORAGGIO LIVELLO DI FALDA	284,48€		284,48 €	€ 62,59	€ 347,
10 misure di prevenzione - SEGNALETICA	8.345,50€		8.345,50€	€ 1.836,01	€ 10.181,
11 SMALTIMENTO RIFIUTI	4.130,00€		4.130,00 €	€ 908,60	€ 5.038,
TOTALE LAVORI E OO.SS.	€ 247.146,11	€ 24.556,88	€ 271.702,99	€ 59.774,66	€ 331.477,
12 SPESE PROGETTUALI (comprensive di cassa)	€ 45.120,75	€ 2.105,52	€ 47.226,27	€ 10.300,78	€ 57.527,
13 Incentivi ex art. 93 d.lgs 163/06 (Int. MISE)*		€ 435,30	€435,30		€ 435,
Incentivi ex art. 93 d.lgs 163/06 e art. 113 d.lgs 50/16 14 (int. Caratt.ne)*	€ 5.131,16		€ 5.131,16		€ 5.131,
15 Spese generali d'appalto-stampe *			€0,00		€0,
16 Spese generali d'appalto-pubblicità gara			€ 4.304,24		€ 4.304,
17 Spese generali d'appalto-AVCP			€ 225,00		€ 225,
TOTALE GENERALE	297.398,02 €	27.097,70€	329.024,96 €	€ 70.075,44	€ 399.100

Segue in tabella 4 il riparto delle spese sostenute dal Comune per le aree di discarica oggetto d'intervento di caratterizzazione, oltre che per le indagini ambientali preliminari dell'area ex Parco Fluviale:

Tabella 4

	RIPARTO SPESE TECNICHE E GENERALI - DEFINIZIO	ONE QUOTA PER S	ITI CARATTERIZZATI	
N° d'ord.		Importo totale	Spese tecniche e generali (12/17 tab. 2)	TOTALI
	Caratterizzazione ambientale - WTS	€ 19.898,08	€ 4.059,29	€ 23.957,36
	caratterizzazione - FIN.BELL.	€ 21.377,43	€ 4.361,08	€ 25.738,51
	caratterizzazione - DRAGAGGIO DEL PONTE	€ 21.646,53	€ 4.415,98	€ 26.062,51
	caratterizzazione - EX ECO.TRANS	€ 25.487,86	€ 5.082,00 € 23.929,87	€ 30.687,49 € 29.993,26 € 141.230,90 € 33.014,33
	caratterizzazione - ACA	€ 24.911,27		
	caratterizzazione - Adiacente FIN.BELL ed altri	€ 117.301,02		
	indagine preliminare - Megalò (area ex Parco Fluviale)	€ 27.420,45		
	TOTALE LAVORI E OO.SS. AREE CARATTERIZZATE	€ 258.042,64	€ 52.641,72	€ 310.684,36
	Indagini esplorative aree esterne, monitoraggio falda, mipre			
8	e smaltimento rifiuti (n. 8-9-10-11 tab. 2)	€ 73.435,01	€ 14.981,03	€ 88.416,04
	TOTALE GENERALE	€ 331.477,65	€ 67.622,75	€ 399.100,40

Evidenziato che l'intervento di caratterizzazione ambientale eseguito d'ufficio dal Comune di Chieti per le aree indicate nella tab. 1 e al punto 1 della tab. 2 è stato eseguito a seguito emanazione di decreti di occupazione temporanea n. 1 – prot. 13601 del 06.03.2014, n. 2 – prot. 13602 del 06.03.2014, n. 3 – prot. 13604 del 06.03.2014, n. 3-bis prot. 17466 del 24.03.2014, n. 5 – prot 27409 del 12.05.2014 e n. 8 – prot. 15584 del 24.03.2016; che l'intervento è stato concluso con la dichiarazione di ultimazione dei lavori del 22.12.2017, giusto verbale in pari data e successivo avviso ad opponendum del 24.01.18 (albo pretorio del 26/01/18), pubblicati sul sito web del Comune alla sez. Ecologia-Ambiente, nella cartella "Bonifiche siti e SIR - Risultati Caratterizzazione Ambientale..."; che da tale data le aree devono intendersi ritornate nella disponibilità dei proprietari i quali, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs 152/06 hanno facoltà di

intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. I soggetti obbligati o i soggetti altrimenti interessati, ai sensi dell'art. 246, comma 1, del d.lgs 152/06 hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV – Titolo V dello stesso decreto;

Visti i verbali delle riunioni CdS del 15/10/2019 e del 21/11/2019 da cui risulta che sono stati esaminati i Risultati della Caratterizzazione ambientale e A.d.R. relativi ai sei siti di discariche riportate in tabella 5 e, precisamente:

Tabella 5 - Siti caratterizzati

N° d'ord.	Sito - Proprietario	ld Scheda censimento Arta		e geografiche GS 84	Fg	P.lle	Supericie interessata (ha)
1	1 ACA SpA	CH 235104	42°23'21" N	14°09'01" E	7	4165; 4158-4176-4174-4160-4177-156-183- 173-171-181	02,87,22 04,41,98
2	Dragaggio del Ponte di G. Pagnini & C. s.a.s.	CH 235103	42°23'05" N	14°07'58" E	11	3500	03,50,00
3	Consorzio Ind.le CH-PE (sito ex Eco Trans s.r.l.)	CH 900084	42°22'58.0080" N	14°08'05.0136" E	11	4039-4040-4061-4062-4063-4064-4065.	01,35,17
	S.E.AB. S.r.I. (ora FIN.BELL Patrimoni s.r.I.)	CH 235102	42 21' 41,52" N	14 07' 34,41" E	27	109-110-114-118-123-129-130-154-155- 207-209-212-215-218-221-403-404-407- 410-413-4055-4081-4082-4084-4088- 4089-4090-4093-4411-4412-4413-4414- 4415-4416-4417-4418-4419-4420-4421- 4422-4425	04,54,12
	Di Michele Anita, n. a Moscufo il 24.11.48 Scurti Angela, n. a Spoltore il 19.04.30 Scurti Paolo, n. a Spoltore il 30.01.36 (ora prop. Tosto Srl) e Tosto Srl	CH 235102 - PARTE (occorre scheda censimento separata	42°21'44" N	14°07'17" E	27	108-131-4309 (nuove 4432-4443-4444)	02,96,20
6	Aree adiacenti sito ex Seab srl, di prop. A.D.T., FIN BELL Patrimoni ed altri	CH 235110 Da unificare eventualmente, in sede di progettazione, con aree CH 235102	42°21'47.1708" N	14°07'26.8788" E	27	11 - 77 - 78 - 82 - 112 - 113 - 128 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 193 - 194 - 195 - 198 - 199 - 204 - 206 - 210 - 213 - 222 - 334 - 336 - 336 - 342 - 346 - 347 - 348 - 617 - 618 - 628 - 3500 - 4048 - 4049 - 4056 - 4057 - 4061 - 4074 - 4075 - 4076 - 4077 - 4080 - 4127 - 4128 - 4224 - 4234 - 4235 - 4236 - 4236 - 4234 - 4245 - 4246 - 4247 - 4385 - 4394 - 4397 - aree demaniali	05,35,62

1. ACA SpA - Cod. Arta CH 235104

Nell'area in questione il risultato della caratterizzazione ambientale ha evidenziato la presenza di rifiuti, principalmente inerti, fino alla profondità di m. 5, come riportato nella tabella 16 – p. 5.2 della Relazione generale. La CdS ha approvato il documento tecnico per il sito in oggetto. L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per la risorsa idrica, relativamente al parametro manganese. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06;

2. Dragaggio del ponte di G. Pagnini & C. s.a.s. - Cod. Arta CH 235103

Nell'area in questione il risultato della caratterizzazione ambientale ha evidenziato la presenza di rifiuti fino alla profondità di m. 10, come riportato nella tabella 18 – p. 5.2 della Relazione generale, l'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per il parametro Idroc. C>12 per il suolo profondo e per ferro, manganese, boro e cloruro di vinile per la falda. La CdS ha approvato il documento tecnico per il sito in oggetto. Il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06. Inoltre l'ARTA ha chiarito che in questa area vi è diretta connessione tra la presenza di rifiuti interrati e la contaminazione della matrice suolo e acque sotterranee. Per quest'ultima il contributo alla

3. Consorzio Ind.le CH-PE (sito ex Eco Trans s.r.l.) - Cod. Arta CH 900084

contaminazione è dato dai siti limitrofi posti a monte idrogeologico (sito ex Ecotrans);

L'intervento di caratterizzazione ambientale in questo sito, è stato effettuato a seguito autorizzazione del Tribunale di Chieti del 18.01.2014 – prot. n. 751/97 RGAP ex Pretura, ai sensi dell'art. 247 del d.lgs 152/06 giacchè assoggettato a sequestro giudiziario. L'accesso alle aree è avvenuto a seguito notifica ai soggetti interessati e al proprietario (Consorzio Industriale) con decreto di occupazione temporanea n. 2 – prot. 13602 del 06.03.2014. Pertanto, la presente determinazione sarà trasmessa, oltre che all'ente

proprietario e al Curatore fallimentare del soggetto obbligato, al Tribunale di Chieti per gli eventuali ulteriori adempimenti.

Nel sito in questione il risultato della caratterizzazione ambientale ha evidenziato la presenza di rifiuti fino alla profondità di m. 3, come riportato nella tabella 17 – p. 5.2 della Relazione generale.

Per detta area l'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per i parametri Idroc. C>12, PCB, Diossine e Furani per il suolo superficiale; per ferro, manganese e l'arsenico per la falda. La CdS ha approvato il documento tecnico per il sito in oggetto. <u>Il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett.</u> e), d.lgs 152/06.

L'Arta ha chiarito che in questa area vi è diretta connessione tra la presenza di rifiuti interrati e la contaminazione della matrice suolo e acque sotterranee. Nelle acque ci sono composti clorurati che pur se non superano le soglie CSC sono indicative della contaminazione rilevata a valle nell'area di cui al punto precedente.

Per tale sito si evidenzia la necessità di eseguire l'intervento di bonifica/MISP in via prioritaria per i motivi indicati dal Comune nel verbale della riunione del tavolo tecnico del GdL SIR Chieti Scalo del 12.03.2019.

4. FIN. BELL Patrimoni s.r.l. (ex S.E.A.B. S.r.l.) – Cod. Arta n. CH 235102 e aree adiacenti – Cod. Arta n. CH 235110 (Siti riportati ai nn. 4 e 6 della tab. 5, da unificare in sede di progetto bonifica/MISP).

Per queste aree l'Arta, nella 1^ riunione della CdS, ha ritenuto che vi è diretta connessione tra la presenza di rifiuti interrati e la contaminazione della matrice suolo mentre, per la matrice acque sotterranee, ha richiesto una valutazione più organica dei risultati analitici e delle direzioni di deflusso delle acque sotterranee nella zona compresa tra i piezometri PZE1 (WTS) e PZ3 (adiacente FinBell). La relazione integrativa del 29/10/2019 ha confermato quanto riportato a pag. 4 – cap. 2 del tomo 4, riferendo che le tre aree WTS, FIN.BELL ed Adiacenti "sono state considerate, viste le omogenee condizioni ambientali, come unica possibile discarica, anche in ragione delle risultanze geognostiche e delle analisi di laboratorio, che hanno confermato il comune quadro geo-idrogeologico e le medesime problematiche ambientali (superamenti CSC) oltre alle simile condizioni antropiche al contorno (siti produttivi dismessi e/o attivi e discariche)".

Dall'esame della relazione e tavole piezometriche allegate si evince che i piezometri da considerare come monte idrogeologico sono i seguenti:

PzE1, situato in area WTS (falda intermedia);
PzD2, situato in area FINBELL ("");
Pz10, situato in area FINBELL ("");
Pz9, situato in area FINBELL ("superficiale);

Essendo gli altri piezometri considerati valle idrogeologico, la traiettoria della contaminazione è data dalla relativa direzione del flusso di falda rilevabile dalle mappe di isoconcentrazioni allegate.

Per quanto riportato nel report integrativo, "in definitiva, sulla base dei dati disponibili e delle elaborazioni effettuate è possibile definire le seguenti correlazioni:

- Fe è possibile ipotizzare la presenza già a monte in senso idrogeologico dell'area indagata;
- Mn è possibile ipotizzare la presenza già a monte in senso idrogeologico dell'area indagata;
- Ni è possibile ipotizzare la presenza a causa dell'area indagata;
- Boro è possibile ipotizzare la presenza a causa dell'area indagata;
- Solfati è possibile ipotizzare la presenza a causa dell'area indagata;
- m+p xilene è possibile ipotizzare la presenza a causa dell'area indagata;
- CVM è possibile ipotizzare la presenza già a monte in senso idrogeologico dell'area indagata;
- 1,1 Dicloroetilene è possibile ipotizzare la presenza già a monte in senso idrogeologico dell'area indagata;
- 1,2 Dicloropropano è possibile ipotizzare la presenza già a monte in senso idrogeologico dell'area indagata;
- Somm. Organ. Cancer. è possibile ipotizzare la presenza già a monte in senso idrogeologico dell'area indagata;
- PCB è possibile ipotizzare la presenza a causa dell'area indagata".

Dall'esame dei dati sopra indicati e dalle tabelle nn. 1-2 della relazione i Tecnici indicano che la contaminazione relativa ai parametri Fe, Mn e CVM è presente già a monte idrogeologico in area WTS e rappresenta anche la contaminazione propria dell'area indagata; quella relativa ai parametri 1,1 – Dicloroetilene, 1,2 – Dicloropropano e Somm. Organogenati Cancerogeni è presente già a monte idrogeologico del sito FIN.BELL e Adiacente lato nord; la contaminazione relativa ai parametri Ni, Boro, Solfati, m+p xilene e pcb è propria dell'area indagata.

L'arta ha chiarito che, oltre la valutazione della presenza del composto, è discriminante, nella successiva fase di bonifica, l'incremento riscontrato nella concentrazione degli stessi composti.

La CdS, dato atto che le aree WTS-FIN.BELL e Adiacenti FIN.BELL, pur avendo le stesse caratteristiche ambientali, la matrice suolo relativa alla fascia (da monte a valle) compresa tra il sito di discarica FIN.BELL e il sito di discarica WTS, dalle numerose indagini esplorative effettuate, è risultata priva di rifiuti. Gli obiettivi di bonifica sono stati determinati da AdR e valutate separatamente per i due siti. Pertanto, le aree individuate con le particelle 414, 415, 411, 412, 408, 409, 4428 e 4429 (prop. Schiazza), risultate prive di rifiuti, subiscono la contaminazione dalle aree di discariche predette e, quindi, sono da considerarsi separate dai siti di discarica e, quindi, la caratterizzazione delle stesse sarà valutata in sede di bonifica dei siti adiacenti.

In conclusione la CdS approva l'A.d.R. che evidenzia superamenti delle CSR per i parametri cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco e idroc. C>12 per il suolo profondo; per ferro, manganese, nichel, boro, p-xilene, cloruro di vinile, 1,1-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano e PCB per la falda. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06.

Resta ferma, secondo le linee guida ministeriali, che per tutti i siti di discarica gli obiettivi di bonifica, nei casi in cui la CSR risulta inferiore alla CSC, siano considerati coincidenti con le CSC.

5. Di Michele Anita, n. a Moscufo il 24.11.48, Scurti Angela, n. a Spoltore il 19.04.30, Scurti Paolo, n. a Spoltore il 30.01.36 (ora prop. Tosto s.r.l.) e Tosto Srl - Cod. Arta n. CH 235102 (errato da modificare)

Nell'area in questione il risultato della caratterizzazione ambientale ha evidenziato la presenza di rifiuti fino alla profondità di m. 3,6, come riportato nella tabella 20 – p. 5.2 della Relazione generale.

L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per i parametri Idroc. C>12 per il suolo profondo; per ferro, manganese, cloruro di vinile e 1,2-Dicloropropano per la falda. <u>Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato</u> ai sensi art. 240, comma 1, lett, e), d.lgs 152/06.

L'ARTA inoltre chiarisce che in questa area vi è diretta connessione tra la presenza di rifiuti interrati e la contaminazione della matrice suolo. Risulta inoltre una connessione tra i contaminanti in falda e i rifiuti presenti nell'area;

Richiamati i verbali delle riunioni CdS del 15/10/2019 e del 21/11/2019 relativamente all'esame della documentazione tecnica contenente i risultati delle indagini esplorative e indagini ambientali preliminari (sito ex parco fluviale) eseguite su ulteriori 5 siti riportati in tabella 6, come di seguito descritti:

Tabella 6 - elenco siti oggetto d'indagini esplorative e indagini preliminari aree "ex Parco Fluviale"

S S .	Sito - Proprietario	to - Proprietario Id Scheda censimento Coordinate geografiche Arta WGS 84			Fg	P.ile	Supericie interessata (ha)
	Aree adiacenti sito ex Eco Trans srl- Dragaggio Del Ponte srl, di prop. D'Andrea Valucci ed altri	СН 900133	42°23'02.7960" N	14°08'02.7168" E	11	4002 - 4051 - 4053 - 4054 - 4205 - 4207 - 4208 - 4212 - 4213 - 4214 - 4215 (ex 4204-4206-4209-4210-4211- 4005)	03,22,36
	Aree adiacenti sito ACA, di prop. Bassino Adelaide ed altri	CH 900135	42°23'19.4604" N	14°09'00.3528" E	7 12	172 142 + aree demaniali	03,83,35
	Aree adiacenti sito Maneggio, di prop. Tosto Srl e D'Isabella Katia	CH 900134	42°21'39.5064" N	14°07′18.5340" E	27	182 - 4046 (ex 4 - 76) - 71 - 106 - 107 - 132 - 150 - 162 - 4434 - 4435 - 4436 - 4437 - 4438 - 4440 - 4441 - 4442	04,35,37
	Aree adiacenti Laghetti, di prop. Colabeton SpA ed altri	CH 900136	42°23'13.0452" N	14°08'21.5628" E	11	1-6 - 7 - 22 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 4004 - 4007 - 4008 - 4009 - 4010 - 4011 - 4012	05,91,66
	Aree Parco Fluviale di prop. SIRECC sri (Indagini preliminari)	CH 900137	42°20"46.1976" N	14°07'24.1680" E	39	4577-4556-4556-4557-4558.	05,82,10

1. Aree adiacenti sito ex Eco Trans Srl – Dragaggio Del Ponte Srl, di proprietà D'Andrea Valduccio ed altri – Sito cod. Arta CH 900133

La Conferenza dei Servizi in data 15.10.2019 ha preso atto degli atti istruttori del procedimento, sopra riportati, nonché del risultato delle indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree oggetto di occupazione delle zone d'intervento disposta con Decreto Dirigenziale n. 2 del 06.03.2014.

Il Genio Civile di Chieti ha segnalato che permangono le esigenze legate al ripristino morfologico dell'area fluviale per motivi idraulici, giusta Ordinanza del Genio Civile sopra indicata mentre la CdS ha approvato le risultanze delle attività esplorative effettuate dal Comune che evidenziano la necessita, per le aree in argomento, di eseguire approfondimenti d'indagini ambientali mediante la redazione ed attuazione di un PdCa secondo la procedura ex artt. 242-245 T.U.A..

La ditta Baxter Srl, quale utilizzatrice di una parte del sito, e il proprietario sig. Valducci Andrea hanno inoltrato al Comune e agli altri enti interessati il PdCa che dovrà essere sottoposto all'esame della CdS;

2. Aree adiacenti sito ACA, di proprietà Bassanino Adelaide ed altri - Sito cod. Arta CH 900135

La Conferenza dei Servizi in data 15.10.2019 ha preso atto degli atti istruttori del procedimento, sopra riportati, nonché del risultato delle indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree oggetto di occupazione delle zone d'intervento disposta con Decreto Dirigenziale n. 1 del 06.03.2014.

Il Genio Civile di Pescara ha fatto presente che le aree demaniali comprese nei siti contaminati saranno debitamente segnalati al competente servizio regionale SGR per le necessarie attività da sottoporre a caratterizzazione quali aree pubbliche. La comproprietaria dell'area, Avv. Elena Vita, ha comunicato di aver trasmesso in data 14 ottobre 2019 una nota agli enti con allegata documentazione che dimostra il possesso dell'area ultra trentennale da parte del Consorzio Industriale Ch-PE.

La CdS ha approvato le risultanze delle attività esplorative effettuate dal Comune che evidenziano la necessita, limitatamente alle aree rappresentate dalla particella n. 142 e aree demaniali adiacenti del foglio 12, di eseguire approfondimenti d'indagini ambientali mediante la redazione ed attuazione di un PdCa secondo la procedura ex artt. 242-245 T.U.A.;

3. Aree adiacenti sito Maneggio, di proprietà Tosto SRL e D'Isabella Katia - Sito cod. Arta CH 900134

La Conferenza dei Servizi in data 15.10.2019 ha preso atto degli atti istruttori del procedimento, sopra riportati, nonché del risultato delle indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree oggetto di occupazione delle zone d'intervento disposta coi Decreti Dirigenziali n. 3 del 06.03.2014 e 5 del 12.05.2014.

La CdS ha approvato le risultanze delle attività esplorative effettuate dal Comune che evidenziano la necessita, per le aree in argomento, di eseguire approfondimenti d'indagini ambientali mediante la redazione ed attuazione di un PdCa secondo la procedura ex artt. 242-245 T.U.A.;

4. Aree adiacenti sito Laghetti, di proprietà Colabeton SPA ed altri (utilizzata per attività di pesca sportiva) - Cod. Arta CH 900136

La Conferenza dei Servizi in data 15.10.2019 ha preso atto degli atti istruttori del procedimento, sopra riportati, nonché del risultato delle indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree oggetto di occupazione delle zone d'intervento disposta coi Decreti Dirigenziali n. 7 del 17.07.2014.

Nella stessa riunione della CdS del 15.10.2019 la COLABETON ha ribadito che i terreni sono stati acquistati dal Tribunale e non sono mai entrati nella disponibilità della proprietà in quanto immediatamente affittati ai soggetti indicati nella comunicazione già inoltrata al comune; ha, pertanto, sia in ordine alla presenza dei rifiuti che per la contaminazione microbiologica, escluso ogni propria responsabilità in quanto mai stata utilizzatrice dell'area.

Nella seduta conclusiva della CdS in data 21.11.2019 il Comune ha fatto rilevare che, come risulta dal report delle indagini ambientali effettuate, nel campione acque superficiali PAS3 risulta il superamento per il parametro Arsenico; ha chiarito, altresì, che il dato di superamento delle CSC con valore 1, riportato dai Tecnici redattori del documento in oggetto a pag. 39 della Relazione Generale e a pag. 36 della Relazione Laboratorio, è un riferimento alla prima campagna 2014 di indagini (Rapporto di prova Laser Lab Srl n. 17441 del 23.09.2014 che indica microgrammi 10,1/l) a cui si sono succedute successive fasi di controllo che hanno dato risultati contenuti nei limiti di legge. In particolare si rileva

che il dato indicato in dette relazioni non riporta tra l'altro l'unità di misura che, invece, è specificata nella relazione conclusiva prodotta all'ufficio, a conclusione delle attività di controllo e monitoraggio integrativo delle acque superficiali, con nota pec in data 16.07.18, da cui si rileva:

- che l'unità di misura è indicata in microgrammi/litro;
- che il superamento della concentrazione limite del parametro arsenico, nel campione PAS3 prelevato dal laghetto, ammonta a soli 0,1 microgrammi/l e che si deve tener conto dell'incertezza della misura pari al 16,5% che equivale ad una concentrazione rilevata pari a 10,1+- 1,67 microgrammi/l. Pertanto, data l'incertezza di misura questo Comune ha disposto un monitoraggio aggiuntivo dal quale è risultato che per tutti i campionamenti eseguiti nei quattro laghetti artificiali la concentrazione di arsenico risulta inferiore alla concentrazione limite di cui alla tab. 1/B standard di qualità ambientali per le acque superficiali interne del D.M. n. 260/2010. Infatti, relativamente al PAS il valore risultante dal rapporto di prova n. 2218 del 06.07.18 è pari di 1,4 nel PAS 1, di 1,59 nel PAS 2, di 5,61 nel PAS3 e di 9 microgrammi/l nel PAS 4.;

Il Comune, inoltre, per quanto attiene alla potenziale contaminazione dovuta alla presenza di sorgenti di contaminazione (cumuli di letame ed eventuali rifiuti interrati e altre da individuare in sede di caratterizzazione) precisa che il proprietario ha escluso la propria responsabilità, come sopra indicato, mentre i possessori e/o gestori dell'area nulla hanno osservato e nessun rapporto dell'Organo di Polizia interpellato ha ancora individuato precise responsabilità anche in ordine all'abbandono di detti cumuli di letame quali rifiuti. Contrariamente a quanto riscontrato dalla Provincia nella nota n. 3289/19 il Comune ritiene che la procedura ex art. 245, comma2, del TUA debba essere attivata anche per il segnalato pericolo di contaminazione anche a seguito di comunicazione in tal senso da parte del proprietario che si è dichiarato non responsabile; in ordine alla procedura di abbandono incontrollato del rifiuto con l'applicazione dell'art. 192 del d.lgs 152/06, come riportato nel verbale della CdS sono stati attivati sia gli organi di polizia che gli uffici competenti ma, in ogni caso, detti cumuli di letame sono da considerarsi rifiuti e non possono essere oggetto di spandimento ai margini del fiume e che gli stessi costituiscono potenziale fonte di contaminazione e, pertanto, il nesso di casualità va accertato con la realizzazione dell'intervento di caratterizzazione ambientale; sotto l'aspetto sanitario, data la destinazione dei laghetti a pesca sportiva, il Comune ha evidenziato che il Dipartimento della ASL competente è titolato ad effettuare proprie valutazioni per stabilire se il gestore debba effettuare misure di prevenzione o limitazioni all'uso del pescato in relazione ai valori di attenzione comunicati per i parametri "Coliformi fecali ed Escherichia coli".

La CdS ha approvato le risultanze delle attività esplorative effettuate dal Comune che evidenziano la necessita, per le aree in argomento, di eseguire approfondimenti d'indagini ambientali mediante la redazione ed attuazione di un PdCa secondo la procedura ex artt. 242-245 T.U.A.;

5. Aree Parco Fluviale di proprietà S.I.L.E. Costruzioni Srl (ex prop. SIRECC SRL) - Cod. Arta CH 900137

La Conferenza dei Servizi ha preso atto degli atti istruttori del procedimento, sopra riportati, nonché del risultato delle indagini esplorative eseguite dal Comune nelle aree oggetto di occupazione delle zone d'intervento disposta col Decreto Dirigenziale n. 8 del 24.03.2016.

Nella 1[^] riunione della CdS del 15.10.19 la S.I.L.E. Costruzioni Srl, a mezzo di suo delegato, ha dichiarato che i punti denominati TR1 MEGALÒ, PZ1 MEGALÒ e PAE sono esterni alle particelle di proprietà della ditta e che, quindi, nelle aree di proprietà SILE non sono emersi superamenti delle CSC nelle matrici terreno e acqua, se non per il manganese che come noto risulta diffuso in tutta area e non si può escludere natura litologica. La ditta S.I.L.E. Costruzioni Srl ha consegnato in tale sede una nota, già trasmessa al Comune mezzo pec in data 14.10.19 e indirizzata anche agli altri enti, contenente alcune valutazioni tecniche in ordine all'esito delle indagini ambientali eseguite dall'Amministrazione comunale e con richiesta di acquisizione dei verbali di campionamento. La Conferenza si è riserva di approfondire l'argomento facendo presente che ci sono altri superamenti rilevati da ARTA.

Nella seduta conclusiva della CdS del 21.11.2019 il Comune ha evidenziato di aver dato riscontro alle richieste avanzate dalla ditta SILE Costruzioni Srl circa l'acquisizione di dati ed atti del procedimento.

Con nota pec del 20.11.2019, registrata dal Comune al prot. n. 79784 del 21.11.2019, la SILE Costruzioni srl, con riferimento alla convocazione della CdS prot. n. 74569 del 29.10.19 ha comunicato che i dati rinvenuti nei moduli denominati "catena di custodia (CoC)" non rappresentano i rapporti di campionamento e non contengono le indicazioni e le norme di riferimento adottate per le modalità delle operazioni effettuate nei prelievi e predisposizione dei campioni, ribadendo le considerazioni indicate

nella sua precedente nota del 14.10.19 e quanto dichiarato in occasione della CdS del 15.10. pec del 21.11.19, essendo acquisita al protocollo nella stessa data della CdS, l'Ufficio non ha avuto possibilità di riscontro ma la Conferenza ha in ogni caso valutato le stesse osservazioni precedentemente avanzate per iscritto dalla SILE e dal suo delegato in sede della riunione del 15.10.19. In ordine alla presunta mancanza di specificazioni nei moduli denominati "catena di custodia (CoC)" il Comune ha ritenuto sufficienti i dati ivi contenuti in quanto i moduli rappresentano documentazione interna del processo di analisi e il laboratorio incaricato dal Comune è in possesso di certificazione di accreditamento del sistema di qualità ai sensi della normativa UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2000, rilasciata da Ente di Accreditamento ex lege. Quindi, i rapporti di prova rilasciati certificano tutta la filiera dal campionamento, dal trasporto fino all'analisi. Peraltro, le specifiche tecniche per le attività di campionamento sono riportate nel Progetto di caratterizzazione approvato e concordato con il laboratorio incaricato (Laser Lab Srl) e il risultato dell'attività di indagine è stato validato dall'ente di controllo (Arta Abruzzo - Dipartimento di Chieti). Infatti, la CdS ha esaminato la relazione tecnica integrativa presentata dai Tecnici incaricati dal Comune su richiesta dell'Arta nella prima riunione del 15.10.2019. La CdS ha, quindi, preso atto che nel sito sono state eseguite le trincee TR1A - TR2A - TR3A, con presenza di rifiuti, e tre sondaggi attrezzati a piezometri (PZ1-PZ2-PZ3); che sono stati effettuati prelievi di controllo delle acque sotterranee dal piezometro PAE1 situato a valle idrogeologica del sito in area demaniale; che dalla verifica del rilievo catastale risulta che solo la trincea TR1A e il sondaggio Pz1 ricadono in area demaniale, nelle immediate vicinanze del confine della proprietà SILE Costruzioni Srl individuata con la particella catastale n. 4633 del fg. 39; che le trincee TR2A e TR3A, così come i piezometri Pz2 e Pz3 ricadono nell'area di proprietà della stessa ditta e, precisamente, nella particella catastale n. 4557 del fg. 39; che sono state eseguite analisi dal Comune da n. 14 campioni di suolo, prelevati dalle carote estratte dai piezometri e analisi di n. 3 campioni di acque sotterranee a cui sono eseguite altrettante controanalisi dell'Arta; che il risultato delle indagini di caratterizzazione preliminare ha evidenziato un solo superamento delle CSC nel campione Pz1C1 di top-soil campionato in corrispondenza del piezometro Pz1, per il parametro C>12 (CSC mg/kg s.s 146) mentre nelle acque sotterranee, da tutti e tre i piezometri Pz1, Pz2 e Pz3 sono stati rinvenuti dal Comune superamenti delle CSC per il parametro Manganese e dall'Arta superamenti delle CSC notevolmente superiori ai limiti tabellari per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese. Pertanto, ai sensi dell'art. 240, lett. d), d.lgs 152/06, l'area è da considerarsi "potenzialmente contaminata", e risulta necessaria la predisposizione ed attuazione del piano di caratterizzazione secondo quanto prescritto dall'art. 242 -245 TUA.

Si evidenzia che la SILE Costruzioni Srl ha impugnato il verbale della CdS del 21.11.2019 con ricorso avanti al TAR di Pescara in data 16.01.2020 e che nell'ambito di tale procedimento il Comune si è costituito confermando la legittimità dei provvedimenti, fornendo altresì nota del sottoscritto dirigente prot. 10883 del 05.02.2020 esplicativa dell'iter assunto per il procedimento amministrativo;

Considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle altre amministrazioni regolarmente convocate e non partecipanti alle riunioni delle CdS del 15/10/2019 e del 21/11/2019, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7, della L.n. 241/90;

- ... che il verbale conclusivo della CdS del 21.11.2019 è stato reso disponibile alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento con nota pec prot. 80193 del 21.11.2019;
- ... che, come rilevabile dal verbale della CdS del 21.11.19, il Documento di AdR evidenzia il superamento dei valori di concentrazione della soglia di rischio (CSR) per vari parametri per tutte le sei aree caratterizzate e, pertanto, i siti sono da ritenersi contaminati ai sensi ex art. 240, lett. e), del d.lgs 152/06;
- ... che con l'approvazione del documento in oggetto per le aree contaminate si rende necessario disporre le annotazioni urbanistiche e catastali ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del d.lgs 152/06;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che, nei termini di cui all'art. 14-ter, comma 2, della L. n. 241/90, non sono pervenuti pareri contrari o motivati dissensi da parte delle altre amministrazioni e, pertanto, ai sensi dell'art.14-quater, comma 1, la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- di dare atto che dal PdCa e AdR approvati dalla CdS risulta per le seguenti aree che:
 - 1. ACA SpA Cod. Arta CH 235104 (aree catastali al fg. 7 coi nn. 4165-4158-4176-4174-4160-4177-156-183-173-171-181).
 - L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per la risorsa idrica, relativamente al parametro manganese. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06:
 - 2. Dragaggio del ponte di G. Pagnini & C. s.a.s. Cod. Arta CH 235103 (area catastale fg. 11 col n. 3500).
 - L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per il parametro Idroc. C>12 per il suolo profondo e per ferro, manganese, boro e cloruro di vinile per la falda. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06;
 - 3. Consorzio Ind.le CH-PE (sito ex Eco Trans s.r.l.)- Cod. Arta CH 900084 (aree catastali al fg. 11 coi nn. 4039-4040-4061-4062-4063-4064-4065).
 - L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per i parametri Idroc. C>12, PCB, Diossine e Furani per il suolo superficiale; per ferro, manganese e l'arsenico per la falda. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06.
 - 4. Scurti Paolo, n. a Spoltore il 30.01.36 (ora prop. Tosto s.r.l.) e Tosto Srl Cod. Arta CH 235102 (aree al fg. 27 coi nn. 108-131-4309 (nuove 4432-4443-4444).
 - L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per i parametri Idroc. C>12 per il suolo profondo; per ferro, manganese, cloruro di vinile e 1,2-Dicloropropano per la falda. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06. Il codice Arta su indicato è errato e va modificato in sede di aggiornamento Anagrafe regionale.
 - 5. FIN. BELL Patrimoni s.r.l. (ex S.E.A.B. S.r.l.) ed altri cod. Arta n. CH 235102 e aree adiacenti sito cod. Arta n. CH 235110 (aree catastali al fg. 27 coi nn. 109-110-114-118-123-129-130-154-155-207-209-212-215-218-221-403-404-407-410-413-4055-4081-4082-4084-4088-4089-4090-4093-4411-4412-4413-4414-4415-4416-4417-4418-4419-4420-4421-4422-4425-11-77-78-82-112-113-128-187-188-189-190-191-193-194-195-198-199-204-206-210-213-222-334-336-338-342-346-347-348-617-618-628-3500-4048-4049-4056-4057-4061-4074-4075-4076-4077-4080-4127-4128-4224-4234-4235-4236-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4385-4394-4397).
 - L'A.d.R. evidenzia superamenti delle CSR per i parametri cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco e idroc. C>12 per il suolo profondo; per ferro, manganese, nichel, boro, p-xilene, cloruro di vinile, 1,1-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano e PCB per la falda. Pertanto, il sito è da ritenersi contaminato ai sensi art. 240, comma 1, lett. e), d.lgs 152/06.

Per tutti i siti di discarica, secondo le linee guida ministeriali, gli obiettivi di bonifica, nei casi in cui la CSR risulti inferiore alla CSC, dovranno essere considerati coincidenti con le CSC;

- di dare atto che per le aree ex Parco Fluviale di proprietà S.I.L.E. Costruzioni Srl (ex prop. SIRECC SRL)-Sito cod. Arta CH 900137 (fg. 39 con le partt. nn. 4555-4556-4557-4558-4577), per le quali il Comune ha eseguito in via sostitutiva le indagini preliminari ambientali, sono stati rinvenuti superamenti delle CSC nelle acque sotterranee notevolmente superiori ai limiti tabellari per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese e, pertanto, la CdS ha stabilito che, ai sensi dell'art. 240, lett. d) del d.lgs 152/06, l'area è da considerarsi "potenzialmente contaminata", e risulta necessaria la predisposizione ed attuazione del piano di caratterizzazione secondo quanto prescritto dall'art. 242-245 dello stesso TUA.

Il Comune imputerà la spesa sostenuta per le indagini preliminari, quale risultante dalla tab. 4 in premessa, alla ditta proprietaria S.I.L.E. Costruzioni Srl in virtù degli obblighi assunti col Comune dalla dante causa SIRECC Srl con atto d'obbligo reg. il 03.10.2013 (obbligo trasferito alla SILE Costruzioni in sede di

compravendita con atto per notar Farhat di Bergamo del 19.10.16). La predisposizione ed attuazione del Piano della Caratterizzazione ambientale, considerata la mancata presentazione da parte della ditta proprietaria nei termini indicati dal Comune con nota pec prot. 54304 del 05.08.2019, dovrà essere eseguita in via sostitutiva ex art. 250 T.U.A. dal nuovo soggetto attuatore (ARAP) individuato dalla Regione Abruzzo con riserva della ripetizione delle spese a carico della ditta proprietaria in virtù degli obblighi assunti con la richiamata convenzione ovvero nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia:

- di dare atto che per le restanti aree esterne indicate dal n. 1 al n. 4 della tab. 6 della premessa, nelle quali il Comune ha eseguito indagini ambientali esplorative, risulta necessario procedere alla predisposizione ed attuazione del Piano della Caratterizzazione ambientale, considerata la mancata presentazione da parte delle ditte proprietarie nei termini indicati dal Comune. Pertanto tale adempimento è demandato ai sensi ex art. 250 del T.U.A. al nuovo soggetto attuatore (ARAP) con riserva della ripetizione delle spese a carico del responsabile dell'inquinamento, qualora individuato dalla Provincia, o degli stessi proprietari, ancorché incolpevoli, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs 152/06;
- di dare atto che, giusto quanto in premessa indicato i siti oggetto di caratterizzazione ambientale in via sostitutiva dal Comune (siti in tab. 1 e sito punto n. 1 della tab. 2), si intendono ritornati nella disponibilità dei soggetti proprietari i quali, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs 152/06 hanno facoltà di intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità entro 30 gg. dal ricevimento della presente determinazione. Ove sia stata formalmente assunta, in detti termini, la disponibilità ad intervenire, gli stessi proprietari o i soggetti altrimenti interessati, ai sensi dell'art. 246, comma 1, del d.lgs 152/06 hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dalla presente determinazione (contenente la definizione dei contenuti di approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242), con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV Titolo V dello stesso decreto:
- di dare atto dell'approvazione da parte della CdS del documento tecnico contenente l'AdR e il report delle indagini ambientali delle aree caratterizzate dal Comune in via sostitutiva, stabilendo che la progettazione ed esecuzione degli interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente, qualora nel termine di 30 gg. i proprietari o gli altri soggetti interessati non abbiano sottoscritto apposito atto d'impegno ad intervenire volontariamente ai sensi ex art. 245, c. 2, del d.lgs 152/06, siano effettuati dal nuovo soggetto attuatore (ARAP) individuato dalla Regione ai sensi ex art. 250 T.U.A.. I soggetti obbligati o quelli che intervengono volontariamente, ovvero l'ARAP, giusto quanto indicato dalla CdS, provvederanno, altresì, nel più breve tempo possibile, a prevedere e attuare interventi sulla falda volti a contenere la diffusione della contaminazione verso le aree a valle (sia private che pubbliche);
- di dare atto, giusto quanto indicato dalla Regione in sede di CdS conclusiva e con riferimento agli atti del MasterPlan Abruzzo e accordi in premessa indicati, che gli interventi di bonifica, per i quali è stata incaricata l'ARAP, saranno attuati ai sensi dell'art. 250 del TUA con riserva di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione, ove individuato, ovvero nei confronti del proprietario ai sensi dell'art. 253 T.U.A. e ciò all'esito delle conclusioni dei procedimenti ex artt. 244-245 di competenza della Provincia;
- di rinnovare alla Provincia di Chieti l'invito all'attivazione e conclusione dei procedimenti ex art. 244 del d.lgs 152/06 per l'individuazione dei responsabili della contaminazione per le aree indicate in premessa alla tab. 5 e al n. 5 della tab. 6;
- di rendere disponibile all'Arta di Chieti e all'ARAP, quale nuovo soggetto attuatore degli interventi ambientali nel SIR Chieti Scalo, la tabella delle coordinate geografiche e le chiavi di chiusura dei pozzetti posti sulle testate dei piezometri realizzati nelle aree di discariche e nelle aree demaniali situate ai margini del fiume Pescara per ogni controllo successivo;
- di dare atto che con la presente determinazione è rendicontata la spesa complessiva di € 399.100,40 sostenuta dal Comune per l'intervento sostitutivo, quale risultante dalla tabella n. 3 riportata in premessa; che, pertanto, la Regione dovendo effettuare a favore del Comune il rimborso della somma di € 108.000,00

in base all'Accordo di Programma di cui alla DA n. 21/128 del 08.10.13, secondo i tetti di spesa stabiliti nella DGR n. 139 del 23.03.2009, è invitata ad effettuare il relativo impegno finanziario, se non già effettuato in base alla richiesta inoltrata dal Comune con nota pec prot. n. 15938 del 17.03.2017;

- di disporre la registrazione della presente determinazione nell'apposito protocollo del V Settore e la conseguente trasmissione alla Segreteria Generale per quanto di competenza;
- di riservarsi, ai fini dell'accertamento di entrata nel bilancio comunale ai sensi dell'art. 179, c. 2, lett. c-bis, TUEL, la trasmissione al Settore Finanziario del Comune della documentazione riferita al credito derivante dal rimborso definito per l'intervento eseguito nelle aree ex parco fluviale e per quanto relativo all'impegno della Regione Abruzzo all'atto dell'acquisizione;
- di notificare la presente determinazione a:
 - ➤ direttore dell'Agenzia del Territorio Servizi Tecnici Catastali e Pubblicità Immobiliare in Chieti al viale Amendola, per le annotazioni catastali previste dall'art. 251, comma 2, del d.lgs 152/06, da riferirsi alle particelle dal n. 1 al n. 5 sopra riportate;
 - ➤ dirigente del VI Settore Urbanistica Edilizia del Comune di Chieti per le annotazioni urbanistiche in relazione all'onere gravante sulle stesse aree catastali di cui alle particelle dal n. 1 al n. 5 sopra riportate;
- di trasmettere copia della presente alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. con contemporanea pubblicazione sul sito web del Comune di Chieti http://www.comune.chieti.gov.it/index.php/component/content/article/2-non-categorizzato/7865-cds-risultati-caratterizzazione-adr;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Pescara (art. 2, lett. b, n. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c.1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Funzionario Resp.le del Procedimento

(Døtt. Giovanni Ghianni)

Il Dirigente del V Settore

(Ing. Paolo Intorbida)

SEGRETERIA GENERAL REGISTRO PETERMINAZIONI

L'ISTRUTTO HE AMMINISTRATIVO

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi: dal 23 marzo al 6 aprile 2020.

La presente copia è conforme altoriginale.

Chieti, 23 marzo 2020

istruttore incaricato